REGOLAMENTO

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

e

SERVIZI PER LA TUTELA DEI MINORI

AMBITO DI TREVIGLIO

Assemblea dei Sindaci
dell'Ambito di Treviglio
06 dicembre 2021

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Principi, oggetto e finalità
Articolo 2 - La rete delle unità di offerta
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale e priorità
Articolo 5 - Informazione e orientamento
Articolo 6 - Modalità di accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI
Articolo 7 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa
Articolo 8 - Determinazione della compartecipazione dell'utenza. Modalità di calcolo del voucher sociale
Articolo 9 - Validità della Attestazione I.S.E.E.
Articolo 10 - Effetti di una nuova Attestazione I.S.E.E.
Articolo 11 - Assenza o incompletezza della Attestazione I.S.E.E.
Articolo 12 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive
Articolo 13 - I.S.E.E. Corrente
Articolo 14 - Attestazioni di estraneità economica- affettiva ai fini del calcolo ISEE

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali
Articolo 16 - Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti
Articolo 17 - Rilevazione del bisogno territoriale e banca dati provinciale
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Modalità attuative dei servizi
Articolo 20 - Entrata in vigore

ALLEGATO A. SERVIZI EROGATI

CAPO I - INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'
Scheda 1: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Scheda 2: PASTI A DOMICILIO
Scheda 3: SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
Scheda 4: SERVIZIO DI TELESOCCORSO

CAPO II - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI
Scheda 5: ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP (A.D.H.)
Scheda 5 bis: SERVIZIO SPAZIO AUTISMO
Scheda 6: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)
Scheda 7: SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI
Scheda 8: SERVIZIO AFFIDI FAMILIARI

CAPO III - INTERVENTI TERRITORIALI
Scheda 9: SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI (S.F.A.), SERVIZI TERRITORIALI HANDICAP (S.T.H.) E CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.)
Scheda 10: PROGETTI RIABILITATIVI RISOCIALIZZANTI (PRR)

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
Scheda 11: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO
Scheda 12: CONTRIBUTI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE E RETI FAMILIARI

CAPO V - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI
Scheda 13: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI
Scheda 14: INSERIMENTO IN SERVIZI RESIDENZIALI SOCIO - EDUCATIVI PER MINORI A CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO, COMUNITÀ ALLOGGIO EDUCATIVA, COMUNITÀ ALLOGGIO PSICOTERAPEUTICA.
Scheda 15: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO PER DISABILI (CDD)
Scheda 16: INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI PER MINORI
Scheda 17: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DEL SERVIXZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Principi, oggetto e finalità

1.1 Il presente Regolamento disciplina:

a) i principi e le modalità di attivazione ed erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei Servizi sociali effettuati da parte dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale di Treviglio, sia in forma singola che associata, indipendentemente dalle forme gestionali adottate;
b) i criteri di definizione della compartecipazione al costo, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socioassistenziale delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria assicurate dal Comune, in forma singola od associata, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.

1.2 Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta, e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il Comune, sia in forma singola che associata, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:

a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato - da garantire nel territorio regionale;
c) dei servizi definiti dal Comune medesimo, sia in forma singola che associata, quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale e/o dell'Ambito.

Articolo 2 - La rete delle unità di offerta

2.1 La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, delle strutture diurne, domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

2.2 Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

2.3 Il Comune, in forma singola o associata, determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio. Per l'esercizio di questa funzione si avvale dell'Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale.

2.4 Sono riconosciute e promosse dai Comuni, in forma singola e associata, le sperimentazioni di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi, in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità. La gestione associata consente la mappatura aggiornata della rete delle unità di offerta.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, per la definizione di "ente erogatore", "ente gestore" e "utenza", si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia. Analogamente per le locuzioni "qualificazione delle prestazioni" e "strumento di misurazione della capacità economica".

Articolo 4 - Accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale e priorità

4.1 Accedono alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta sociali qui disciplinate le persone indicate dall'art. 6 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3.

4.2 Per le persone temporaneamente presenti, ancorché prive di valido titolo di soggiorno, i Comuni dell'Ambito di Treviglio attivano gli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale, informandone preventivamente, o comunque tempestivamente, i Comuni e/o gli Stati competenti al sostenimento dei relativi oneri, richiedendone a questi la relativa assunzione, riservandosi altresì di promuovere ogni azione a tutela del proprio insorgente credito.

4.3 Conformemente alla normativa vigente, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociale le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, prive di rete familiare, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono interventi assistenziali.

Articolo 5 - Informazione e Orientamento

5.1 I Comuni dell'Ambito, in forma singola o associata, attraverso il servizio di Segretariato Sociale, eventualmente d'intesa con A.T.S. / A.S.S.T., quando necessario, ed eventualmente in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, prestano attività di informazione e orientamento dell'utenza rispetto alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie accessibili, al novero degli interventi e dei finanziamenti erogabili, anche da parte di altri Enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni fruite/fruende.

Articolo 6 - Modalità di accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale

6.1 L'accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale avviene ordinariamente, senza pretesa di esaustività, su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'Autorità Giudiziaria. È altresì avviata, nei casi previsti dalla legge, una presa in carico d'ufficio. Il Servizio Sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto all'utente o dal suo rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, ne informa il diretto interessato per acquisirne il consenso, salvo i casi previsti dalla legge.

6.2 Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni qui disciplinate prende avvio, salvo i casi in cui si debba procedere d'ufficio, con la presentazione di un'istanza di parte, completa della documentazione necessaria. Il relativo procedimento, salvo differenti indicazioni normative o regolamentari, si deve concludere nel termine di 45 giorni solari, salvo proroga per esigenze istruttorie, da comunicarsi tempestivamente al richiedente.

6.3 L'ammissione alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale è valutata dal Servizio Sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non necessitino di alcuna valutazione professionale o comunque discrezionale.

6.4 Per l'ammissione alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale si privilegia la condivisione e stesura di un Progetto Individualizzato, nel quale sono definiti i contorni soggettivi e oggettivi della domanda di intervento, le prestazioni attivate/da attivarsi, la ripartizione economica della spesa, i tempi di verifica/aggiornamento ed è sottoscritto dai soggetti che hanno contribuito alla relativa stesura. Nel Progetto Individualizzato, in particolare per le prestazioni erogate in ambito residenziale, viene definita anche la somma da lasciare in disponibilità all'utenza.

6.5 La immotivata mancata sottoscrizione del Progetto Individualizzato può determinare, salva la necessità di tutela immediata e indifferibile dell'incolumità e della salute della persona, la sospensione/interruzione della prestazione. Nei casi in cui la prestazione non possa essere legittimamente interrotta, il Comune si attiverà in seguito per procedere, anche giudizialmente, al recupero dell'eventuale credito maturato, impregiudicate le segnalazioni del caso all'Autorità Giudiziaria.

6.6 Con provvedimento e/o comunicazione finale dell'Ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato di accesso alla prestazione richiesta.

6.7 Nelle situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità e della salute della persona, il Servizio Sociale comunale, accertata anche sommariamente la situazione di bisogno, attiva al più presto la prestazione ritenuta necessaria/praticabile, procedendo in seguito ad adeguata istruttoria.

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 7 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

7.1 Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa e/o regolamentare, che l'utenza che fruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuta, a partire dalla capacità economica evidenziata nell'I.S.E.E. e in base ai contenuti del suindicato Progetto Individualizzato, alla compartecipazione al costo delle stesse.
La quota di compartecipazione individuata e comunicata deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza che attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili.

7.2 I criteri di compartecipazione al costo sono definiti dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., d'insieme con la normativa regionale in materia e dalle disposizioni del presente Regolamento.

7.3 Le prestazioni sociali agevolate oggetto del presente Regolamento possono essere erogate dal Comune (in forma singola o associata) o da soggetti privati accreditati.

7.4 Qualora l'utenza non ottemperi al pagamento della quota a proprio carico, il Comune, previa diffida e messa in mora, agisce nelle forme e modi previsti dall'Ordinamento per la tutela del proprio credito, impregiudicate le segnalazioni del caso all'Autorità Giudiziaria. Previo accordo con l'Ufficio competente, è salva per l'utenza la facoltà di rateizzare i pagamenti dovuti. Sarà facoltà del Comune, previa adeguata istruttoria, sospendere il servizio nelle situazioni di morosità elevata/reiterata, fatta salva la necessità di mantenere attivo l'intervento per motivi di elevato bisogno sociale o per interventi obbligatori.

Articolo 8 - Determinazione della compartecipazione dell'utenza. Modalità di calcolo del voucher sociale

8.1 Per la determinazione della compartecipazione dell'utenza al costo delle prestazioni qui disciplinate, erogate dai Comuni in forma singola o associata, salvo diverse disposizioni normative, e salve puntuali indicazioni regolamentari qui contenute, si utilizza il criterio della progressione lineare, per il quale la richiesta compartecipativa aumenta ragionevolmente con l'aumentare della capacità economica dell'utenza stessa, misurata all'interno del Progetto Individualizzato anche con l'utilizzo della seguente formula matematica, ovvero pel tramite della sola formula matematica nei casi in cui non si proceda a una stesura del Progetto stesso:

$$\textbf{Compartecipazione utenza} = \textbf{(tariffa minima)} + \frac{\textbf{(I.S.E.E. utenza – I.S.E.E. iniziale) X (tariffa massima – tariffa minima)}}{\textbf{(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)}}$$

8.2 Si intende per:

- compartecipazione utenza: costi (espressi percentualmente o in valore assoluto) a carico dell'utenza;
- I.S.E.E. utenza: è il valore dell'I.S.E.E. rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante cosi come individuato nel d.P.C.M. n. 159/2013;

- I.S.E.E. iniziale: è il valore dell'I.S.E.E. dell'utenza al di sotto del quale la stessa è esente dalla compartecipazione al costo della prestazione;
- I.S.E.E. finale: è il valore dell'I.S.E.E. dell'utenza oltre il quale la stessa deve farsi carico della tariffa massima della prestazione;
- tariffa massima: è il valore massimo di compartecipazione al costo della prestazione agevolata;
- tariffa minima**:** è il valore minimo di compartecipazione al costo della prestazione;
- costo della prestazione: è il costo per unità di servizio **calcolato dal Comune/Ambito**;

8.3 In applicazione del dettato codicistico e del r.d. n. 1404/1934 è previsto che i genitori dei minori:

- inseriti in strutture educative e terapeutiche (quando non a totale carico del Servizio Sanitario);
- inseriti in famiglie affidatarie;
- che beneficiano di prestazioni sociali, comunque denominate, che si rendano necessarie nel corso del loro affidamento familiare o della permanenza in una struttura,

compartecipino al costo degli interventi.
La somma a carico dei genitori, in tali casi, è quantificata in contraddittorio con gli stessi, tenuto conto eventualmente dell'I.S.E.E. e dei criteri di calcolo previsti all'articolo 8.1 e contemplando la facoltà dei genitori di documentare redditi e proventi comunque denominati e le spese sostenute, al fine di una diversa quantificazione.
A fini di cui al periodo precedente si procede alla stesura e sottoscrizione di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della l. n. 241/1990 ovvero di un accordo più generale contemplato in un progetto assistenziale personalizzato.
In caso di immotivata mancata compartecipazione, l'amministrazione si riserva di procedere, anche per vie giudiziali, al recupero delle somme dovute.

8.4 Per la determinazione dell'importo del sostegno economico per il ricovero in servizi residenziali a ciclo continuo per anziani e disabili e adulti in condizione di grave marginalità, la misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato.

L'importo è definito in contraddittorio con l'utente e la sua famiglia, tenendo conto anche, ma non in via esclusiva, dell'ISEE dell'utenza e, considerando la natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite[1] oltre che della natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata, delle pensioni, rendite e indennità comunque denominate e godute.

A fini di cui al periodo precedente si procede alla stesura e sottoscrizione di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della l. n. 241/1990, ovvero di un accordo più generale contemplato in un progetto assistenziale personalizzato.

8.5 L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Treviglio, con proprie linee di indirizzo, definisce:

b) per l'elenco delle prestazioni di sostegno economico:
   - le soglie I.S.E.E. di accesso;
   - gli importi dei compensi motivazionali;
   - l'entità massima del contributo economico.
c) per le prestazioni per le quali è prevista compartecipazione a carico dell'utenza:
   - i costi delle prestazioni;

[1] Derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del d.P.C.M. n. 159/2013

- l'I.S.E.E. finale;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- le tariffe massime e minime.

d) per le prestazioni disposte dal Tribunale per ragioni di tutela dei minori
   - i costi delle prestazioni;
   - l'I.S.E.E. finale;
   - l'I.S.E.E. iniziale;
   - le tariffe massime e minime;

   da utilizzarsi quali elementi di partenza per determinare la compartecipazione a carico dei genitori.

Il provvedimento dell'Assemblea dei Sindaci viene successivamente recepito dai Comuni dell'Ambito di Treviglio, con specifico atto deliberativo.

8.7 Il Servizio Sociale comunale, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, in casi eccezionali, discrezionalmente valutati, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, che viene poi disposta con motivato provvedimento.

8.8 La quota compartecipativa a carico dell'utenza potrà subire delle variazioni in caso di mutamento significativo della capacità economica rilevante, che l'utenza è tenuta a segnalare tempestivamente al Servizio Sociale.

8.9 La determinazione dei criteri di calcolo e delle tariffe in assenza di indicazioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito è rimessa a specifici provvedimenti dell'Amministrazione comunale.

Articolo 9 - Validità della attestazione I.S.E.E.

9.1 Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché per la definizione del livello di compartecipazione al costo dei servizi, salvo ove diversamente disposto, l'utenza è tenuta alla presentazione dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.

9.2 Alla scadenza dell'attestazione ISEE, ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano nuova DSU entro il 31 marzo di ogni anno. Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le prestazioni in atto, con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal primo aprile di ogni anno.

Articolo 10 - Effetti di una nuova Attestazione I.S.E.E.

10.1 In caso di presentazione di nuova attestazione I.S.E.E., ex art. 10 co. 2 del d.P.C.M. n. 159/2013, gli effetti della stessa decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. Analogamente nei casi in cui detta attestazione sia richiesta dal Comune o dall'Azienda.

Articolo 11 - Assenza o incompletezza della Attestazione I.S.E.E.

11.1 In caso di immotivata presentazione dell'attestazione I.S.E.E., allorquando ciò sia previsto, l'utenza è tenuta al pagamento del costo complessivo della prestazione.

11.2 in caso di presentazione di un'attestazione I.S.E.E. incompleta o carente degli elementi previsti dal citato d.P.C.M. n. 159/2013, e salvo i casi in cui la prestazione debba comunque essere attivata per ragioni di necessità indifferibile, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione. In tal caso è comunque riconosciuta al cittadino la possibilità di integrare la

propria documentazione. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova attestazione I.S.E.E. Restano impregiudicate tutte le azioni previste dall'Ordinamento a tutela del credito comunale/aziendale eventualmente maturato.

Articolo 12 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

12.1 L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi amministrativi (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

12.2 I controlli a campione devono interessare almeno il 10% delle prestazioni sociali agevolate erogate. È sempre ammesso il controllo puntuale delle situazioni dubbie o sospette e la possibilità di richiedere le movimentazioni bancarie/postali, in corso d'anno, al fine di verificare la compatibilità con il reddito dichiarato.

12.3 In caso di mendacità dell'attestazione I.S.E.E., che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante[2] decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei procedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali[3].

12.4 Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore mediante presentazione di nuova Attestazione I.S.E.E., sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 13 – I.S.E.E. corrente

13.1 Qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del d.P.C.M. n. 159/2013, è facoltà dell'utenza presentare un I.S.E.E. corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso ciò non comporta il ricalcolo delle agevolazioni già fruite.

13.2 L'I.S.E.E. corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della ri-determinazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla sua presentazione.

Articolo 14 – Accertamento di situazione di abbandono coniugale o dell'estraneità economica o affettiva ai fini I.S.E.E.

14.1 **Abbandono del coniuge** – La persona che intenda far valere la situazione di "abbandono" da parte del coniuge è tenuta a presentare idonea istanza al Servizio Sociale diretta ad accertare ciò, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi del legge, almeno corredata dalla copia di uno dei documenti di seguito elencati: - querela di

[2] V. l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
[3] V. l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

parte ai sensi dell'art. 570 c.p.; - denuncia alle Forze di Polizia di avvenuto abbandono e/o scomparsa del coniuge; - segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza ai sensi della normativa vigente.
Il procedimento relativo si conclude con provvedimento motivato del Dirigente/Responsabile del Servizio Sociale comunale (di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento) nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salva proroga per esigenze istruttorie.

14.2 **Estraneità affettiva** - Nel caso di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ex art. 6 co. 3 del d.P.C.M. n. 159/2013, il componente del nucleo che intenda far valere la situazione di estraneità di un altro componente in termini di rapporti affettivi ed economici dovrà presentare idonea istanza al Servizio Sociale, allegando allo scopo dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi di legge, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati: - querela di parte ai sensi dell'art. 570 c.p.; - denuncia alle Forze di Polizia relativa a maltrattamenti e/o violenze familiari perpetrate dal genitore nei confronti del figlio; - ogni altra documentazione ufficiale che comprovi quanto dichiarato.
Il procedimento relativo si conclude con provvedimento motivato del Dirigente/Responsabile del Servizio Sociale comunale (di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento) nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salva proroga per esigenze istruttorie.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

15.1 Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del *regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, e della normativa nazionale vigente in materia, che al contempo garantisce alle persone i diritti e le facoltà colà previste.

Articolo 16 - Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti

16.1 Per migliorare la qualità del servizio offerto e rilevare eventuali criticità, i Comuni, in forma singola o associata, si impegnano ad utilizzare (annualmente o al termine dell'intervento) adeguate modalità di valutazione della prestazione fruita, finalizzate, in particolare, a rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza/famiglia.

Articolo 17 - Rilevazione del bisogno territoriale e banca dati provinciale

17.1 Per integrare la capacità di lettura dei fenomeni sociali i Comuni, in forma singola o associata, attraverso i più idonei strumenti informativi, effettuano una raccolta dati sistematica sulla domanda intercettata, sugli interventi erogati e sugli esiti degli stessi.

17.2 L'esito della raccolta dati di cui al punto 1 del presente articolo viene trasmesso a cadenze regolari, sotto forma di relazione quali/quantitativa, agli Amministratori dei Comuni che, in forma singola o associata, la utilizzano come base conoscitiva per la programmazione delle politiche territoriali.

Articolo 18 - Abrogazioni

18.1 A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 19 - Modalità attuative dei servizi

19.1 Le prestazioni qui disciplinate sono delineate nelle schede di cui al seguente Allegato A, aggiornate e/o modificate con provvedimento del Comune e/o dell'Azienda Risorsa Sociale, in base a modifiche normative e/o eventuali nuovi indirizzi adottati dall'Assemblea dei Sindaci.
Il Comune, in forma singola o associata, approva le schede, di cui all'Allegato A.

19.2 Per la regolamentazione di prestazioni qui non disciplinate, si fa riferimento ai criteri individuati per prestazioni analoghe.

19.3 I dettagli di funzionamento dei servizi, così come altre informazioni operative, sono contenute nella documentazione specifica, adottata dai Comuni e da Risorsa Sociale Gera d'Adda.

Articolo 20 - Entrata in vigore

20.1 Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.

ALLEGATO A – LE PRESTAZIONI

CAPO I - INTERVENTI PER LA DOMICILIARIETA'

Scheda 1: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1.1 - Descrizione del servizio

Il Servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate al domicilio del cittadino.

1.2 - Finalità

Il S.A.D. è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
d) l'integrazione e il collegamento con i servizi sociosanitari.

1.3 - Destinatari

Possono fruire del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini di qualsiasi età che si trovano in condizioni transitorie o permanenti di fragilità o in situazioni di non autosufficienza, per i quali il Servizio Sociale Comunale prevede di attivare un progetto assistenziale domiciliare.

1.4- Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

Scheda 2: PASTI A DOMICILIO

2.1 - Descrizione del servizio

Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

2.2 - Finalità

Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

2.3 - Destinatari

I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, cittadini con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono soli o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.
Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

2.4- Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

Scheda 3: SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

3.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione e socializzazione.

3.2 - Finalità

Il trasporto sociale è un servizio in favore di persone fragili e svantaggiate, utile a facilitare:

a) l'accesso alle strutture sanitarie;
b) l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio;
c) l'accesso a servizio semi-residenziali;
d) l'accesso a uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità;
e) l'accesso a luoghi di iniziative e manifestazioni valide all'integrazione e socializzazione;
f) l'accesso ai luoghi di lavoro e/o di impegno quotidiano.

3.3 - Destinatari

Sono destinatari del servizio:

a) persone disabili;
b) pazienti oncologici e/o emodializzati;
c) persone anziane o disabili non autosufficienti;
d) situazioni segnalate dal Servizio Sociale.

Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto, previa autorizzazione da parte dell'Assistente sociale.
Il Servizio è offerto compatibilmente con i mezzi a disposizione dell'Amministrazione comunale o del soggetto gestore e compatibilmente con le risorse di bilancio.

3.4 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

Scheda 4: SERVIZIO DI TELESOCCORSO

4.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di telesoccorso è composto dalle seguenti attività:

- TELEASSISTENZA: servizio volto ad instaurare un rapporto di conoscenza, sostegno e fiducia attraverso chiamate periodiche reciproche tra l'utente e gli operatori di idonea Centrale Operativa, effettuate attraverso apposito apparecchio installato presso il domicilio.
- TELESOCCORSO: servizio che consente alla persona assistita, in caso di malore o di incidente domestico, premendo il tasto di apposito telecomando, di allertare idonea Centrale Operativa che provvede ad inviare al domicilio dell'assistito, i familiari o l'assistenza medica necessaria e segue l'intera procedura di soccorso in continua comunicazione con l'assistito mediante il dispositivo di "viva-voce", incorporato nell'apparecchio in dotazione presso l'abitazione dell'utente.
- TELECONTROLLO: servizio finalizzato alla verifica costante del funzionamento dell'apparecchiatura installata al domicilio, effettuato da parte del gestore del servizio stesso.

4.2 - Finalità

Il servizio di telesoccorso ha lo scopo di:

1. tutelare la salute degli utenti;
2. essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
3. permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

4.3 - Destinatari

Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, e precisamente:

1. anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo - relazionale;
2. anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
3. adulti disabili o affetti da particolari patologie.

4.4 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

CAPO II - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI

Scheda 5: ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP (A.D.H.)

5.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare handicap, (A.D.H.) è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi (Progetti Educativi Domiciliari) rivolti a persone disabili, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

5.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari, in particolare per quanto riguarda il livello di adattamento, di autonomia e di autodeterminazione.

5.3 - Destinatari

Bambini, ragazzi e giovani fino ai 24 anni, con disabilità di diverso tipo.

5.4 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

Scheda 5bis: SPAZIO AUTISMO

5b.1 - Descrizione del servizio

Lo Spazio Autismo è un servizio che realizza interventi mirati di tipo abilitativo ed educativo, finalizzati al raggiungimento dell'autonomia e della socializzazione dei minori con disturbo dello spettro autistico.

5b.2 – Finalità

Il servizio è finalizzato a:

- conseguire uno stato di benessere e miglioramento della qualità di vita delle persone interessate e conseguentemente delle famiglie di provenienza, nell'ottica del progetto di vita della persona;
- accompagnare le persone con spettro autistico ad essere autonome, a sviluppare il linguaggio o altre forme di comunicazione, ad interagire con gli altri in modo adeguato, ad ampliare i propri interessi e gestire le proprie manifestazioni comportamentali;
- fornire indicazioni metodologiche e strumentali alle famiglie garantendo un chiaro supporto per la gestione quotidiana del figlio.

5b.3 – Destinatari

Il Servizio è destinato a bambini e ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico con un'età compresa tra i 3 i 18 anni.

5b.4 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

5b.5 – Tipologia e durata degli interventi

Gli interventi del Servizio Spazio Autismo si configurano nelle modalità di interventi individuali e/o incontri in gruppo per bambini ed adolescenti, di training di abilità finalizzati ad accrescere le competenze di tipo integrato, sia a livello emotivo sia a livello d'interazione sociale.

Scheda 6: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)

6.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da un'équipe multidisciplinare nei confronti di minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare, all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive il minore.

6.2 - Finalità

Le finalità del servizio A.D.M. sono preventive e riparative volte a:

- tutelare e sostenere i minori che vivono esperienze di difficoltà;
- promuovere le risorse educative/relazionali dei minori e del loro nucleo familiare;
- favorire l'integrazione nel contesto sociale del minore e del nucleo familiare;
- accompagnare i genitori all'interno dei percorsi di autonomia nel compito educativo verso i figli.

6.3 - Destinatari

Sono destinatari del servizio le famiglie e i minori:

a. sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
b. che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
c. che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

6.4 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 3, del presente Regolamento.

6.5 - Modalità di accesso

L'attivazione del servizio avviene su proposta dell'Assistente sociale o dei servizi territoriali, nonché su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria. L'attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione del servizio sociale professionale.

6.6 - Durata

Gli orari di svolgimento del servizio, la loro durata e il numero di operatori necessari saranno concordati tra le parti (operatori sociali referenti e coordinatore); in linea generale si prevede che l'A.D.M. abbia una durata di un anno, prorogabile in base al progetto.

Scheda 7: SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI

7.1 - Descrizione del servizio

Il Servizio incontri protetti consiste nella realizzazione di regolari visite genitori - figli alla presenza di una figura educativa avente il compito di osservare, favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione tra i minori e i genitori.

7.2 - Finalità

Il Servizio incontri protetti ha la finalità di favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione genitori – figli nell'ambito di nuclei familiari caratterizzati da genitori altamente conflittuali o maltrattanti o affetti da problematiche sanitarie (psichiatriche o di dipendenza), ovvero minori collocati in comunità alloggio/affido familiare.

7.3 - Destinatari

Destinatari del servizio sono i minori sottoposti alla tutela dell'Autorità Giudiziaria che, mediante provvedimento, ne regolamenta il diritto di visita con i genitori a seguito di allontanamento dagli stessi da uno/entrambe le figure genitoriali/altri familiari a causa di separazione/divorzio, conflitto familiare, affido etero - familiare, inserimento in comunità d'accoglienza. Possono essere destinatari del servizio anche minori non sottoposti alla tutela dell'Autorità Giudiziaria, su richiesta della famiglia e previa valutazione del servizio sociale professionale.

7.4 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 3, del presente Regolamento.

7.5 - Modalità di accesso

L'accesso al Servizio incontri protetti è subordinato ad un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ne prescriva l'attivazione con conferimenti dell'incarico al Servizio Tutela Minori. L'attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione del servizio sociale professionale.

7.6 - Durata

Le modalità ed i tempi del percorso di Incontri Protetti sono definiti in fase di programmazione dal Servizio Tutela Minori dell'Ente "Risorsa Sociale Gera d'Adda", in base a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria ed alla disponibilità di tutti i soggetti coinvolti.

Scheda 8: SERVIZIO AFFIDI FAMILIARI

8.1 - Descrizione del servizio

L'affido familiare è una forma di aiuto temporaneo per minori che vivono situazioni di difficoltà nella propria famiglia, e prevede l'accoglienza temporanea del minore presso risorse familiari presenti sul territorio disponibili a prendersi cura di lui e ad accompagnarlo nella crescita.

8.2 - Finalità

L'affidamento familiare ha la finalità di garantendo al minore il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà

8.3 - Destinatari

I destinatari di progetti di accoglienza possono essere:

- minori segnalati dal Servizio Sociale comunale o dal Servizio Minori e Famiglia, previo accordo con la famiglia di origine;
- minori sottoposti alla tutela dell'Autorità Giudiziaria.

8.4 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 3, del presente Regolamento.

8.5 - Modalità di accesso al servizio

L'attivazione del servizio avviene su proposta dell'Assistente sociale o dei servizi territoriali, nonché su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria. L'attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione del servizio sociale professionale.

8.6 - Durata

La durata dei progetti di affido è variabile a seconda della situazione di difficoltà della famiglia di origine del minore; in linea di massima, si va da un minimo di un anno ad un massimo di due, prorogabili in base al consenso dei soggetti coinvolti e/o alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Modalità, frequenza, e tempi propri del progetto di affido potranno essere previsti e definiti di volta in volta e congiuntamente dal Servizio Sociale/Tutela Minori e dal Servizio affidi, nel rispetto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

CAPO III - INTERVENTI TERRITORIALI

Scheda 9: SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI (SFA), SERVIZI TERRITORIALI HANDICAP (STH) E CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE)

9.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "SFA", è un Servizio Sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale e nella prospettiva di un inserimento lavorativo.

Il servizio territoriale per persone disabili, di seguito denominato "STH", è un Servizio Sociale territoriale rivolto a persone disabili che offre prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati.

Il servizio Centro Socio Educativo, di seguito denominato "CSE", è un servizio diurno che promuove interventi socio educativi mirati e personalizzati, articolati in un Progetto Educativo Individualizzato (PEI) per ogni ospite disabile.

9.2 - Finalità

Il servizio di formazione all'autonomia è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, rispetto al proprio ruolo nella famiglia e all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento lavorativo.

Il servizio territoriale per persone disabili è finalizzato a:

a) offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscano un miglioramento alla qualità di vita quotidiana della persona con disabilità;
b) promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel territorio di appartenenza;
c) monitorare il benessere della persona mediante la quotidianità degli interventi, al fine di prevenire un eventuale aggravamento delle condizioni di fragilità.

Gli interventi previsti dal CSE sono di tipo socioeducativi o socio animativi e sono finalizzati:

- alla autonomia personale;
- alla socializzazione;
- al mantenimento del livello culturale;
- propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro.

9.3 - Destinatari

Destinatari del servizio di formazione all'autonomia sono:

a) persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o sociosanitario necessitino, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

Non possono accedere allo SFA persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

Destinatari del servizio territoriale per persone disabili sono persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni. Accedono in via prioritaria al servizio le persone disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.

Destinatari del CSE sono persone in situazione di disabilità, la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema sociosanitario.

9.4 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

9.5 - Durata del servizio

La durata dell'intervento è variabile in base al progetto individuale della persona

Scheda 10: PROGETTI RIABILITATIVI RISOCIALIZZANTI (PRR)

10.1 - Descrizione del servizio

Il progetto riabilitativo risocializzante, di seguito denominato "PRR"[4], consiste in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di tipo semi-occupazionale, nell'ambito di normali contesti lavorativi all'interno di un percorso socio educativo individualizzato.

10.2 - Tipologia delle prestazioni

Il progetto riabilitativo risocializzante è caratterizzato dall'offerta di attività semi-occupazionali, progettate e condivise con le agenzie del territorio (cooperative, biblioteche, mense, oratori, scuole, negozi, ecc.) che si prestano per l'attuazione del progetto. La tipologia e la frequenza delle attività socio-occupazionali sono definite nel progetto formativo individuale di ogni singolo utente.

Ogni beneficiario è assicurato presso l'INAIL (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante) e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

Il Comune riconosce a favore delle persone inserite nei progetti riabilitativi risocializzanti un compenso motivazionale, il cui importo è definito dall'Assemblea dei Sindaci e recepito dalle singole amministrazioni comunali.

10.3 - Finalità

Il servizio è finalizzato a:

a) rispondere ai bisogni di integrazione sociale del beneficiario;
b) contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale;
c) sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l'esistenza di pre-requisiti che caratterizzano l'identità professionale;
d) promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario.

10.4 - Destinatari

Destinatari del servizio sono persone con disabilità fisica o psichica o in particolare condizione di fragilità.

10.5 – Soglia di accesso ed entità del contributo

La soglia I.S.E.E. per l'accesso e l'importo massimo del contributo sono determinate dalla Giunta Comunale tenendo conto delle indicazioni espresse dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Treviglio.

[4] Ai sensi dello specifico "Protocollo provinciale d'intesa relativo all'attivazione di progetti riabilitativi risocializzanti (PRR)" del 16/05/2014

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Scheda 11: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

11.1 - Descrizione del servizio

I contributi economici costituiscono uno strumento professionale del Servizio Sociale volto a favorire il contenimento del disagio e l'acquisizione dell'autonomia.

11.2 - Finalità

Il contributo economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

11.3 - Destinatari

Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nei Comuni dell'Ambito di Treviglio, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.

11.4 - Durata

Il contributo è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia. Pertanto, il contributo economico ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei.

11.5 – Soglia di accesso ed entità del contributo

La soglia I.S.E.E. per l'accesso e l'importo massimo del contributo sono determinate dalla Giunta Comunale tenendo conto delle indicazioni espresse dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Treviglio.

Scheda 12: CONTRIBUTI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE E RETI FAMILIARI

12.1 - Descrizione dell'intervento

Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfettario corrisposto alle famiglie affidatarie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale, così come previsto dalle "Linee Guida per la gestione associata degli interventi di accoglienza minori e genitori soli con bambini presso strutture residenziali e presso famiglie affidatarie" approvate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Treviglio.
Ai sensi della L. 184/1983 il contributo alla famiglia affidataria è assicurato nei limiti delle risorse economiche disponibili.

12.2 - Finalità

Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso per il mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.

12.3 - Destinatari

Destinatari del contributo per affido familiare sono i nuclei affidatari di minori di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti in uno dei Comuni dell'Ambito.

12.4 – Soglia di accesso ed entità del contributo

Non è prevista soglia I.S.E.E. per l'accesso al contributo.
L'importo massimo del contributo è determinato dalla Giunta Comunale tenendo conto delle indicazioni espresse dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Treviglio.
Il Comune può riconoscere al nucleo affidatario un contributo economico mensile forfettario in caso di affido etero familiare, con importo differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale. In caso di affido di più minori ad uno stesso nucleo familiare, il contributo viene moltiplicato per il numero di minori.
Il Comune valuta discrezionalmente l'erogabilità del contributo in caso di affido a parenti entro il quarto grado o ad altri adulti legalmente responsabili per il minore in base alle leggi vigenti dell'ordinamento italiano.
Potrà essere riconosciuto un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie, quest'ultimo erogato previa valutazione del Servizio Sociale comunale con il servizio affidi.
In caso di minori fino a due anni e minori disabili il contributo base può essere aumentato.

12.5 - Durata

La durata dell'intervento coincide con la durata del progetto di affido.

CAPO V - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI

Scheda 13: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI

13.1 - Descrizione dell'intervento

Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità, delle persone anziane e delle persone adulte in condizioni di grave marginalità sociale prevede, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

L'Assistente sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'interessato nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi della rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario erogato in modo diversificato in relazione alla situazione complessiva e alla capacità economica del nucleo familiare, liquidato direttamente all'ente gestore.

13.2- Finalità

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire l'accesso ad una risposta residenziale al bisogno abitativo e un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

13.3 - Destinatari

Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

a) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
b) persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

13.4 - Tipologia delle prestazioni

Contributo/voucher:

- per ricovero definitivo in RSA;
- per ricovero sollievo in RSA;
- per ricovero in strutture residenziali per disabili;
- per sollievo in strutture residenziali per disabili;
- per retta sociale per appartamenti di residenzialità leggera;
- per ricovero in unità di offerta sociale per adulti.

Nell'ambito della scelta della struttura di ricovero è prevista un'azione di orientamento e consulenza da parte del Comune nei confronti dell'utenza o dei suoi parenti, al fine dell'individuazione della soluzione migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per l'Amministrazione Comunale.

13.5 - Durata

Per inserimenti in strutture a carattere residenziale il contributo/voucher è concesso a tempo indeterminato con verifiche annuali della sussistenza dei requisiti e della quota di compartecipazione.

Per ricoveri temporanei di sollievo la durata del contributo/voucher è definita all'interno degli specifici bandi predisposti dall'Azienda Risorsa Sociale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci.

13.6 – Soglia di accesso ed entità del contributo

La soglia I.S.E.E. per l'accesso è determinata dalla Giunta Comunale tenendo conto delle indicazioni espresse dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Treviglio.

L'importo del contributo è determinato secondo le modalità previste all'articolo 8, comma 4, del presente Regolamento.

Scheda 14. INSERIMENTO IN SERVIZI RESIDENZIALI SOCIO - EDUCATIVI PER MINORI A CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO, COMUNITÀ ALLOGGIO EDUCATIVA, COMUNITÀ ALLOGGIO PSICOTERAPEUTICA

14.1 - Descrizione dell'intervento

Per integrazione della retta dei servizi residenziali per minori si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali per minorenni, liquidato direttamente all'ente gestore.

14.2 - Finalità

L'integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzata a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

14.3 - Destinatari dell'intervento

Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

14.4 – Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità le modalità specificate all'articolo 8, comma 3, del presente Regolamento.

Scheda 15: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO PER DISABILI (CDD)

15.1 - Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta dei centri diurni per disabili si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociosanitario per disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

15.2 - Finalità

Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

15.3 - Destinatari

Beneficiaria della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio-sanitarie a carattere diurno.
Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

15.4 - Modalità di accesso

È prevista la condivisione e la sottoscrizione del progetto come previsto all'art. 6.4 del presente Regolamento.
Il Servizio Sociale è il soggetto titolare del progetto Individualizzato, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento in struttura deve essere concordato con la famiglia, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte territoriali.

15.5 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione del Comune al costo sostenuto dalla famiglia per l'acquisto del servizio presso unità di offerta accreditate, secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

Scheda 16: INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI PER MINORI

16.1 - Descrizione del servizio

Il centro diurno per minori è un servizio educativo che attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione.

16.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendo le sue autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.

16.3 - Destinatari

Destinatari del servizio sono minori che presentano uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti e dall'esistenza di circostanze che comportino situazioni a rischio di emarginazione e disadattamento per i minori.

16.4 - Tipologia delle prestazioni

Il servizio è caratterizzato dall'offerta di attività volte a contribuire al processo formativo dei ragazzi, all'apprendimento di competenze e abilità sociali, alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione tra minori con difficoltà familiari e relazionali. Il servizio prevede l'inserimento in strutture che funzionano di norma nelle ore pomeridiane di tutto l'anno scolastico e per parte dell'estate.

16.5 - Durata

La durata varia in base al progetto individualizzato.

16.6 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione del Comune al costo sostenuto dalla famiglia per l'acquisto del servizio presso unità di offerta accreditate, secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

Scheda 17: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI)

17.1 - Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di frequenza del servizio Centro Diurno Integrato (CDI) si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

17.2 - Finalità

Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento nei centri diurni integrati con lo scopo di:

a) concorrere all'assistenza quando gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire un'adeguata intensità e continuità del supporto all'anziano, alla sua famiglia o al suo contesto solidale;
b) garantire alle famiglie o al contesto solidale sostegno nell'assistenza all'anziano e sollievo diurno dall'onere assistenziale.
c) offrire in regime diurno prestazioni socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative, nonché di animazione e di creazione / mantenimento dei rapporti sociali.

17.3 - Destinatari

Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza anziana, di norma di età superiore ai sessantacinque anni, che necessita di prestazioni socio-sanitarie a carattere diurno.
Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per il servizio Centro Diurno Integrato è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

17.4 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione del Comune al costo sostenuto dalla famiglia per l'acquisto del servizio presso unità di offerta accreditate, secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.